

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2769</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DOSI

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati con il sistema proporzionale a turno unico con scorporo dei seggi

*Presentata il 27 giugno 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni in Italia si è tentato con ogni mezzo di far credere agli elettori che per « cambiare » classe politica occorresse abolire il sistema proporzionale, fingendo di dimenticare che proprio col sistema proporzionale si stavano mettendo in crisi i partiti tradizionali. In realtà, la modifica delle regole elettorali in senso maggioritario tendeva all'obiettivo di delegittimare la Repubblica parlamentare per instaurare un sistema di pseudo-democrazia plebiscitaria che « bypassasse » il Parlamento. Il meccanismo è evidente: mentre col sistema proporzionale i diversi partiti (diversi e quindi numerosi perché diverse e quindi numerose sono le esigenze storiche, geografiche, economiche, culturali che concorrono alla formazione dei fari politici del Paese) pos-

sono correre da soli, senza essere costretti ad alleanze condizionanti, il sistema maggioritario obbliga ad alleanze comunque innaturali con le evidenti conseguenze negative che si possono verificare. Oggi finalmente sono caduti i veli e si è avuta la dimostrazione che il sistema maggioritario:

non riduce il numero dei partiti;

non garantisce la governabilità;

garantisce ancor meno la rappresentatività delle Camere;

soprattutto, spinge ad alleanze tattiche (per vincere le elezioni) e non strategiche (per governare).

Del resto, per capire qual è il sistema elettorale più adatto, non occorre scom-

dare costituzionalisti più o meno in buona fede: basta usare il buon senso e verificare che, nelle democrazie europee, il sistema maggioritario è l'eccezione (Regno Unito e, con la variante a doppio turno, Francia: eccezioni che si spiegano con ragioni storiche e sociali), il sistema proporzionale la regola (Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Germania, Austria, Danimarca, Svezia, Belgio, Grecia ..... insomma tutti!). Va notato, tra l'altro, che non risulta esservi Paese europeo federale dotato di sistema elettorale maggioritario.

Un sistema elettorale deve miscelare due esigenze: la prima, essenziale e insopprimibile, è quella della rappresentatività (le forze politiche devono essere rappresentate secondo la loro consistenza e non con « premi di maggioranza » o percentuali prefissate), la seconda quella della governabilità.

La presente proposta di legge (che per maggiore comodità di lettura è a grandi linee e suscettibile di interventi integrativi e che, tra l'altro, renderebbe indispensabile una modifica alla Costituzione che preveda un numero variabile dei deputati da eleggere) ricalca in buona parte uno dei sistemi che hanno dato miglior prova di sé: quello tedesco. Sarebbe opportuno introdurre, come in Germania, la clausola costituzionale della « sfiducia costruttiva » (sarà comunque oggetto di una prossima proposta di legge), per ottenere un sistema che contenga tutti i requisiti necessari al nostro Paese.

Il sistema prevede che metà dei seggi vengano assegnati col maggioritario secco in altrettanti collegi uninominali, mentre l'altra metà verrà assegnata attraverso il sistema proporzionale. Il tutto in ambiti circoscrizionali.

Per questo, la scheda prevede due voti: uno per il collegio uninominale, uno per le liste proporzionali. L'elezione dei candidati presenti in queste ultime avviene secondo l'ordine di lista.

Il « segreto » del sistema, quello che riconduce il tutto a una ripartizione proporzionale dei seggi, sta nel prevedere che dai seggi che in base al voto proporzionale spettano ad ogni lista siano detratti i seggi

già assegnati nei collegi uninominali ai candidati collegati a tale lista. Ad esempio, se il partito « Arbusto » ha ottenuto il 20 per cento dei voti proporzionali, ma ha già avuto suoi eletti nei collegi uninominali per un numero di seggi pari al 15 per cento, gli spetterà della quota proporzionale solo il numero di seggi necessario a raggiungere il 20 per cento.

Se una lista ottiene un numero di eletti nei collegi uninominali maggiore di quanto le spetterebbe in base ai voti ricevuti nel sistema proporzionale, manterrà quei seggi, tuttavia verrà aumentato il numero complessivo dei seggi da assegnare in modo da attribuire a ciascuna lista un numero di seggi che rappresenti il suo risultato proporzionale (va detto che tale ipotesi in Germania si è verificata poche volte e per pochissimi seggi).

È poi prevista una clausola di sbarramento per quei partiti che in totale non superano il 5 per cento salvo che abbiano ottenuto almeno tre eletti nei collegi. In tal modo si salvaguardano quei partiti localmente forti ma minoritari a livello nazionale.

Sono previste (salvo che per le regioni autonome) circoscrizioni di una certa dimensione demografica (oltre tre milioni) per garantire la massima rappresentatività.

Per la presentazione di candidati nei collegi e di liste è previsto un certo numero di sottoscrizioni, da cui sono esonerati solo quei partiti che, presentatisi alle ultime elezioni politiche, hanno ottenuto almeno tre seggi in una delle Camere. Non si è previsto cioè l'esonero per quei gruppi che si sono formati in Parlamento a seguito di scissioni o defezioni da un partito-madre, dato che di tali gruppi non si conosce l'effettiva rappresentatività che dovrà, pertanto essere dimostrata attraverso la raccolta delle sottoscrizioni.

Questo sistema:

a) ha i pregi del proporzionale perché tale è la ripartizione globale effettiva;

b) favorisce le aggregazioni attraverso la quota maggioritaria (senza avere però i difetti di un sistema maggioritario!);

c) evita con lo sbarramento la proliferazione dei partiti;

d) garantisce la presenza e il peso dei partiti forti regionalmente (l'esempio della CSU bavarese lo conferma);

e) garantisce la governabilità (e i tedeschi non sentono assolutamente il biso-

gno di elezioni dirette del capo del Governo).

Concludendo: un sistema che permette di sapere, il giorno dopo le elezioni, quale coalizione e quale *leader* guiderà il Paese, un sistema che non per caso è perfettamente armonizzato in una Costituzione federale.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

### ART. 2.

1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali a ciascuna delle quali è assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica, un numero pari di seggi basato sui dati dell'ultimo censimento della popolazione.

2. Ogni circoscrizione è divisa in un numero di collegi elettorali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa.

3. In ogni collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano d'età.

4. Il restante 50 per cento dei deputati è eletto fra i candidati compresi in liste concorrenti in ciascuna circoscrizione.

### ART. 3.

1. Nessuno può essere candidato in più di un collegio e in più di una circoscrizione.

2. Nessuno può essere candidato in più liste, sia della stessa sia di diverse circoscrizioni.

3. Nessuno può essere candidato contemporaneamente in un collegio e in una lista circoscrizionale diversa da quella con cui è collegato.

## ART. 4.

1. Ogni elettore dispone di due voti da indicare in un'unica scheda: un voto per il candidato del collegio uninominale e un voto per la lista circoscrizionale.

## ART. 5.

1. Ogni candidato del collegio può dichiarare di collegarsi con una o più delle liste concorrenti in quella circoscrizione. A tale dichiarazione deve corrispondere l'accettazione di collegamento da parte dei rappresentanti della lista o delle liste.

2. In caso di dichiarazione di collegamento con più liste, il candidato del collegio deve indicare a quale delle liste intende fare riferimento ai fini dell'attribuzione del seggio in caso di sua elezione, come previsto dal comma 4 dell'articolo 7.

## ART. 6.

1. Ogni candidatura nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1000 e non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, delle sezioni elettorali di tali collegi.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nella circoscrizione pari a non meno del 2 per mille e non più del 4 per mille della popolazione residente nella circoscrizione secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione.

3. Le sottoscrizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono richieste per le liste, nonché per i candidati ad esse collegati, che si sono presentate alle precedenti elezioni politiche ottenendo non meno di tre seggi in almeno una delle due Camere.

## ART. 7.

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale individua la cifra elettorale di ogni lista. Essa è rappresentata dalla somma dei voti ottenuti dalla medesima lista nella circoscrizione. A tale fine non vengono compresi i voti di lista espressi da quegli elettori che hanno dato il loro primo voto a un candidato non collegato ad alcuna lista qualora il candidato sia stato eletto.

2. Non partecipano all'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1 le liste che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, salvo che abbiano ottenuto in almeno tre collegi l'elezione di candidati ad esse collegati.

3. Il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione viene attribuito in proporzione alle cifre elettorali di ogni lista. A tale fine si moltiplica il numero dei seggi assegnati per la cifra elettorale di ogni lista e si divide il prodotto per il numero totale delle cifre elettorali delle liste aventi diritto di concorrere all'attribuzione. Ad ogni lista si attribuiscono i seggi indicati dal quoziente ottenuto, con eventuale prevalenza dei più alti resti.

4. Il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista comprende anche i seggi attribuiti ai candidati collegati alla medesima lista eletti nei collegi uninominali.

5. I candidati di ogni lista circoscrizionale sono eletti secondo l'ordine indicato nella lista stessa.

6. Qualora il numero dei seggi attribuito a una lista sia inferiore al numero dei seggi già attribuiti nei collegi ai candidati ad essa collegati, il numero complessivo dei seggi della circoscrizione è aumentato di tante unità quante sono quelle necessarie per attribuire a ciascuna lista un numero di seggi pari a quello spettante ai sensi del comma 3 del presente articolo.

## ART. 8.

1. Se a una lista circoscrizionale vengono attribuiti più seggi di quanti sono i

candidati da essa presentati, i seggi restanti vengono attribuiti ai candidati non eletti collegati a tale lista nei collegi della circoscrizione secondo l'ordine decrescente delle percentuali dei voti validi ottenuti.

ART. 9.

1. In caso di vacanza di un seggio attribuito in un collegio, si procede ad elezione suppletiva.

2. In caso di vacanza di un seggio attribuito alla lista circoscrizionale, è proclamato eletto il primo dei candidati non eletti appartenente alla medesima lista cui era stato assegnato il seggio rimasto vacante. Si applica l'articolo 8.

ART. 10.

1. Ogni circoscrizione non può essere inferiore a tre milioni di abitanti, ad eccezione delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige, ciascuna delle quali costituisce una circoscrizione.

2. La Valle d'Aosta costituisce un collegio uninominale ed elegge un deputato.

